

COMMISSIONE CENTRALE DELL'EMIGRAZIONE

Trasporto del bagaglio - Trasbordi successivi.

Decisione 16 luglio 1927 - Compagnia Société Transports Maritimes C/ di Natale Giovanni ed altri.

Quando il vettore assume a suo carico il trasporto marittimo dell'emigrante da un porto nazionale ad uno dei porti stabiliti dalla legge per la partenza transoceanica, l'emigrante è tenuto a pagare una sola volta la retribuzione per il trasporto del bagaglio fino al piroscafo transoceanico.

Nell'ottobre 1926, un gruppo di emigranti contrattarono con l'agenzia in Messina della Compagnia Société Transports Maritimes l'imbarco sul piroscafo « Alsina », in partenza da Genova il 19 del detto mese. Il vettore assunse a suo carico il trasporto marittimo degli emigranti da Messina a Genova e si ebbe così un primo trasbordo a Napoli ed un altro a Genova. Gli emigranti pagarono al vettore lire 15 per ciascuno per il trasbordo del bagaglio a Napoli, ma poi ne chiesero la restituzione, assumendo di averle pagate indebitamente.

Poichè la Compagnia si rifiutò opponendo che le lire 15 rappresentavano la quota stabilita dall'Ispettore di Napoli a favore della « Cooperativa Guide e Portabagagli », gli emigranti adirono l'Ispettore dell'emigrazione il quale accolse il loro ricorso.

Propose appello la Compagnia, ma la Commissione Centrale lo rigettò con le seguenti considerazioni:

« L'appello proposto dalla Compagnia non ha alcun fondamento. Basta tener presenti gli articoli 63 e 87 del regolamento 10 luglio 1901, n. 375, per inferirne che per il trasporto del bagaglio il vettore non aveva diritto a percepire che un solo compenso, quello cioè relativo al trasporto del bagaglio dalla stazione ferroviaria di Messina al bordo del piroscafo in partenza da quel porto, e non altri compensi per i trasbordi successivi.

L'articolo 87 citato prevede e regola il caso normale dell'emigrante che si reca direttamente al porto di partenza per prendere imbarco sul piroscafo transoceanico, ed impone al vettore l'obbligo di curare il trasporto del bagaglio dalla stazione ferroviaria a bordo del piroscafo in partenza, mediante un compenso stabilito in una tariffa approvata dall'Ispettore dell'emigrazione. La regola, dunque,

stabilita dall'articolo 87 e fondata sui casi normali, è che l'emigrante non debba pagare per il trasporto transoceanico che una sola volta e non più volte la retribuzione per il trasporto del bagaglio, all'evidente scopo di evitare che gli eventuali abusi del vettore aggravino la condizione dell'emigrante.

L'articolo 63, invece, prevede e regola l'eccezione e cioè che l'emigrante non si rechi direttamente al porto di partenza del piroscafo transoceanico, ma si rechi al porto più vicino alla sua residenza. In tal caso consente il legislatore che la Compagnia lo trasporti dal porto nazionale a quello della definitiva partenza, ma impone che il trasbordo del bagaglio e delle persone avvenga gratuitamente. Nell'articolo in esame si rispetta la regola posta nell'articolo 87, ed è evidente che se i trasbordi sono più, la regola, in mancanza di tassative ed esplicite disposizioni, dev'essere egualmente rispettata. Se il legislatore avesse voluto imporre, come eccezione, che l'emigrante dovesse pagare la retribuzione per i trasbordi successivi, lo avrebbe detto esplicitamente. Se si considera che le disposizioni in esame furono dettate nell'interesse dell'emigrante, si deve concludere che non si possono interpretare in danno del medesimo. Il trasbordo successivo, dato che sia lecito, è fatto nell'interesse del vettore e non può in alcun modo nuocere alla posizione dell'emigrante. Qualsiasi interpretazione estensiva od analogica delle disposizioni citate sarebbe arbitraria ».

TRIBUNALE PENALE DI NAPOLI - SEZIONE 8ª

(Sentenza 6 aprile 1927)

Uso sciente di atti falsi.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Tribunale penale di Napoli sezione 8ª, composto dei signori
Marinelli Cav. Uff. Marino, Presidente;
Roberti Cav. Michele, Rizzo Cav. Francesco, Giudici;

Con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Sostituto Procuratore del Re sig. Avv. La Marca Giulio e con l'assistenza del Cancelliere Niola dott. Antonio ha pronunciato la seguente sentenza nella causa penale per citazione diretta;

Contro: 1º) Adriani Antonio di Leonardo nato nel 1890 a San Paolo del Brasile e dimorante in Italia senza fissa dimora; 2º) Ar-

bore Giuseppe fu Michele di anni 41 da Corato; imputati: il primo del delitto di cui all'articolo 281 in relazione al 278 Codice Penale; il secondo di correatà nel delitto commesso dal primo detenuto il 18 febbraio 1926.

IN FATTO ED IN DIRITTO. — Arbore Giuseppe si presentò al Consolato Americano ed esibì un congedo militare, certificato penale ed altri atti intestati ad Adriani Antonio sotto il cui nome egli si qualificò per ottenere il visto sul passaporto brasiliano di cui era in possesso. Essendo detti atti riconosciuti falsi vennero denunziati tanto l'Arbore che l'Adriani con rapporto dell'Ispettorato dell'emigrazione, ed a seguito del relativo procedimento penale rinviati entrambi al giudizio di questo Tribunale per rispondere delle imputazioni a ciascuno di essi ascritte in rubrica.

Poichè dai documenti esibiti e dalle indagini esperite dai Reali Carabinieri nonchè dal teste De Biase, Commissario di Pubblica Sicurezza, risulta accertato che i documenti esibiti dall'Arbore sono apocriefi onde deve essere dichiarato colpevole del reato ascrittogli in rubrica pel quale, ed in base al disposto dell'articolo 281 in relazione all'articolo 278 Codice Penale stimasi infliggergli la pena di anni tre di reclusione. Che in ordine all'Adriani non è rimasto accertato che egli fosse a giorno del fatto e perciò in difetto di prova sicura deve assolverlo per insufficienza di prove.

PER TALI MOTIVI — Dichiara provata la reità secondo rubrica per Arbore Giuseppe colpevole del delitto di correatà in uso sciente d'atti falsi e letto ed applicati gli articoli 281, 278, 63 Codice Penale, 422 Codice Procedura Penale lo condanna ad anni tre di reclusione.

Letto poi ed applicato l'articolo 421 Codice Procedura Penale, assolve Adriani Antonio dall'imputazione di cui in rubrica per insufficienza di prove.